

*Primo
P9
JTE
Romano*



Ministero delle Infrastrutture

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE
Div. II
Via Caracci, 36 - 00157 Roma



COMUNE DI FAVIGNANA

Prot. n. 4609
Del 27 MAG. 2016

Numero di pagine 2 + copertina

DATA: 25 maggio 2016

A: Comune di Favignana

FAX: 0923 921213

Mittente: Ing. Francesco Mazziotta

MESSAGGIO:

Si trasmette il decreto di limitazione all'afflusso e alla circolazione dei veicoli sull'isola di Favignana, stagione turistica 2016, debitamente registrato dalla Corte dei Conti. Lo stesso decreto verrà pubblicato sulla G. U. n. 127 del 1° giugno 2016.

In caso di ricezione errata contattare il numero: 06/41586627 fax 06/41586634

M. INF-GABINETTO
 Uffici Diretta Collaborazione Ministro
 UFFGAB
 REG. DECRETI
 Prot: 0000173-16/05/2016-
 REGISTRAZIONE



*Il Ministro
 delle Infrastrutture e dei Trasporti*

VISTO l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

VISTA la circolare n. 5222 dell' 8 settembre 1999, con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285;

CONSIDERATO che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentite le regioni ed i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;

VISTA la delibera della Giunta Municipale di Favignana in data 22 gennaio 2016, n. 3, concernente il divieto di afflusso sull'isola medesima dei veicoli a motore appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente sull'isola;

VISTA la nota n. 2016/000498/Ciro.Traff./Area 3^, in data 28 gennaio 2016, con la quale l'Ufficio territoriale del Governo di Trapani esprime il proprio parere al riguardo;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Regione Siciliana comunicato con nota della Presidenza in data 24 febbraio 2016, n. 8785;

RITENUTO opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;

DECRETA

ART. 1 - DIVIETO - Dal 1° agosto 2016 al 15 settembre 2016 è vietato l'afflusso e la circolazione, sull'isola di Favignana, di veicoli a motore appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nel Comune omonimo. Ad apposite ordinanze sindacali è rimandata la decisione per eventuali limitazioni della circolazione sulle strade dell'isola.

ART. 2 - DEROGHE - Nel periodo di cui all'articolo 1 sono esclusi dal divieto i seguenti veicoli:

- a) veicoli per il trasporto pubblico;
- b) autoveicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992 e successive modifiche ed integrazioni, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;
- c) veicoli di enti pubblici addetti a servizi di polizia o di pubblico interesse;

CORTE DEI CONTI



0017141-16/05/2016-SCCLA-Y30PREV-A

REG. TO ALTA CORTE DEI CONTI
 Addi: 20/05/2016
 UFFICIO CONTROLLO ATTI MINISTERO
 DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
 TRASPORTI E DEL MINISTERO
 DELL'AMBIENTE, DELLA TUTELA DEL
 TERRITORIO E DEL MARE
 Reg. N. 17306
 U. CONSIGLIERE

- d) veicoli appartenenti a proprietari di abitazioni ubicate sull'isola che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali dell'imposta IMU o TARI e del Comune di Favignana, per l'isola di Favignana;
- e) autoveicoli con targa estera sempre che siano condotti dal proprietario o da componente della famiglia del proprietario stesso;
- f) autoveicoli con targa italiana, noleggiati negli aeroporti intercontinentali da turisti stranieri, ai sensi dell'art. 5 del Decreto Legge n. 465/1988, convertito con Legge n. 556/1988, previa dimostrazione del contratto di noleggio;
- g) autoveicoli adibiti al trasporto di merci, sempre che non siano in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigenti sulle strade dell'isola;
- h) autocaravan e caravan al servizio di soggetti che dimostrino di avere prenotazioni nei campeggi esistenti sull'isola e li stazionino per tutto il periodo del soggiorno;
- i) veicoli che trasportano carburante, petrolio e gas;
- j) autoveicoli, ciclomotori e motocicli appartenenti a persone che dimostrino di soggiornare nell'isola di Favignana per un periodo di almeno cinque giorni, mediante biglietto navale di andata e ritorno e/o che dimostrino di essere in possesso di una prenotazione in strutture alberghiere o extra alberghiere;
- k) veicoli appartenenti a residenti nell'arcipelago delle Egadi;
- l) autoambulanze e carri funebri;
- m) veicoli per il trasporto di artisti ed attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni, manifestazioni culturali, per servizi televisivi e cinematografici. Tale permesso verrà concesso, di volta in volta, secondo le necessità.

ART. 3 - AUTORIZZAZIONI IN DEROGA - Al Comune di Favignana è concessa la facoltà, in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere ulteriori deroghe al divieto di sbarco sull'isola.

ART. 4 - SANZIONI - Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 413 a euro 1.656 così come previsto dal comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della Giustizia in data 16 dicembre 2014.

ART. 5 - VIGILANZA - Il Prefetto di Trapani è incaricato della esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto del divieto stabilito con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.

IL MINISTRO

